

ADDENDUM N. 1 ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 14 DICEMBRE 2017

TRA

FNM S.P.A., con sede legale in Milano, Piazzale Cadorna, n. 14 (C.F. e P. I.V.A. 00776140154), (P.E.C. fnm@legalmail.it), in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Dott. Andrea Angelo Gibelli (di seguito "FNM");

E

BRESCIA MOBILITÀ' S.P.A., con sede legale in Brescia, Via Leonida Magnolini, n. 3 (C.F. e P. I.V.A. 02246660985), (P.E.C. bresciamobilita@legalmail.it), in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Prof. Carlo Scarpa (di seguito "Brescia Mobilità");

E

ATB MOBILITÀ' S.P.A., con sede legale in Bergamo, Via Monte Gleno, n. 13 (C.F. e P. I.V.A. 02485010165), (P.E.C. atbspa@legalmail.it), in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, Dott. Alessandro Redondi (di seguito "ATB Mobilità");

(FNM, Brescia Mobilità e ATB Mobilità nel prosieguo definiti congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte");

PREMESSO CHE:

- A. le Parti hanno sottoscritto, in data 14.12.2017, l'accordo quadro (di seguito "Accordo Quadro") con cui hanno disciplinato i termini, le condizioni e i reciproci impegni per la realizzazione del Progetto, come in tale accordo definito;
- B. con la stipula dell'Accordo Quadro, le Parti hanno altresì condiviso il nuovo testo dello statuto sociale di NTL, allegato all'Accordo Quadro *sub* lett. A) quale parte integrante e sostanziale dell'accordo medesimo;
- C. con la stipula dell'Accordo Quadro, le Parti hanno altresì condiviso il patto parasociale, allegato all'Accordo Quadro *sub* lett. B) quale parte integrante e sostanziale dell'accordo medesimo;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- D. il patto parasociale reca tra i propri allegati [*sub* lett. B) al patto medesimo] il Piano strategico, laddove è previsto che in vista delle gare per gli affidamenti del servizio del



trasporto pubblico locale nell'ambito dei bacini storici, le società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) gestiranno in autonomia le strategie di partecipazione e NTL le supporterà per accrescere la competitività dell'offerta;

- E. a maggior precisazione di quanto già previsto nel Piano strategico di cui alla precedente lett. D., le Parti, con il presente atto (di seguito "Addendum n. 1") intendono apportare alcune specificazioni all'Accordo Quadro, al patto parasociale e allo statuto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Addendum n. 1.

2. MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

All'art. 7 dell'Accordo Quadro ("ESCLUSIVA") vengono apportate le seguenti modifiche:

(a) nel comma 7.1 prima delle parole "Le Parti si impegnano" sono inserite le seguenti parole "Salvo quanto previsto al successivo comma 7.2,";

(b) viene inserito il seguente comma 7.2: "7.2 Le decisioni sulla partecipazione alle gare indette nei rispettivi bacini territoriali di appartenenza (c.d. bacini storici) saranno deliberate dall'organo amministrativo di ciascuna società operativa (ATB Servizi, Brescia Trasporti e FNMA) con deliberazione per la cui validità si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti";

conseguentemente l'art. 7 ("ESCLUSIVA") dell'Accordo Quadro risulta così modificato:

"7.1 Salvo quanto previsto al successivo comma 7.2, le Parti si impegnano, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro e fino al completamento dell'Operazione o alla scadenza del termine di cui all'art. 9, a non promuovere o coltivare, direttamente o indirettamente, trattative con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, diversi dalle Parti, aventi ad oggetto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, progetti di concentrazione/agggregazione industriale

e/o scambi azionari riguardanti una o più delle società operative (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti)".

7.2 Le decisioni sulla partecipazione alle gare indette nei rispettivi bacini territoriali di appartenenza (c.d. bacini storici) saranno deliberate dall'organo amministrativo di ciascuna società operativa (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) con deliberazione per la cui validità si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".

3. MODIFICHE ALLO STATUTO

All'art. 17 dello Statuto ("Consiglio di Amministrazione"), all'8° capoverso è eliminato l'inciso: "- deliberazioni con impatto su società partecipate per partecipazione a gare";


conseguentemente tale capoverso risulta così modificato:

"In deroga a quanto precede il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di tutti i suoi componenti sulle seguenti materie:

- approvazione Piano strategico, Piano degli investimenti e Budget annuale della società;
- definizione dei poteri dell'Amministratore Delegato e – su autorizzazione assembleare – del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- ingresso di NTL in nuovi mercati e partecipazione a gare extra-territoriali;
- nomina nei Consigli di Amministrazione delle società partecipate;
- deliberazioni con impatto su società partecipate non inserite nel Budget annuale di NTL;
- approvazione di operazioni con parti correlate di valore superiore ai 200.000 euro;
- assunzione ed esonero di personale dirigente".

4. MODIFICHE AL PATTO PARASOCIALE

All'art. 3 del patto parasociale ("Delibera assembleare motivata per la nomina di un consiglio di amministrazione di 5 membri - esercizio dei rispettivi diritti particolari"), si aggiunge il seguente comma 3.5:



"Le decisioni sulla partecipazione alle gare indette nei rispettivi bacini territoriali di appartenenza (c.d. bacini storici) saranno deliberate dall'organo amministrativo di ciascuna società operativa (FNMA, ATB Servizi e Brescia Trasporti) con deliberazione per la cui validità si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti".


5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1. Salvo quanto previsto nel presente *Addendum* n. 1 rimane ferma ed immutata ogni altra pattuizione contenuta nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati.


5.2. Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e sottoscritto da tutte le Parti.

Milano, 26 gennaio 2018

FNM S.P.A.
Il Presidente
Dott. Andrea Angelo Gibelli



BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Il Presidente
Prof. Carlo Scarpa



ATB MOBILITÀ S.P.A.
Il Presidente
Dott. Alessandro Redondi

